IC MONTECCHIO M. 2 - ALTE CECCATO
Via Archimede, 38 - 36075 Montecchio Maggiore - TEL 0444-696433
C.F. 81001130244 - Cod. Meccanografico VIIC877004
Mail: viic877004@istruzione.it Pec: viic877004@pec.istruzione.it

VIIC877004 - AE40A4F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008744 - 08/10/2026 - VII.6 - U

contratto di lavoro autonomo

TRA

L'IC Montecchio M. 2 Alte Ceccato di Montecchio Maggiore (VI) rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca D'Antuono nata ad Arzignano (VI) il 21.02.76 - cod. fisc. DNTFNC76B61A459V

*(nel seguito, per brevità, «**Istituto**»)*

e

la Dott.ssa CHOWDHURY REBEKA SULTANA, nata in Bangladesh il 05.12.1978, residente a Montecchio Maggiore VI, Piazza San Paolo n. 38, Codice Fiscale CHWRKS78T45Z249A, Partita IVA 04591540242,

*(nel seguito, per brevità, l'«**Incaricato**»)*

*di seguito collettivamente definite anche come le «**Parti**»*

VISTI

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;
- in particolare, l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede che «[…] *per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione* […]»;

Firmato digitalmente da FRANCESCA D'ANTUONO

VIIC877004 - AE40A4F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008744 - 08/10/2026 - VII.6 - U

- l'art. 40, comma 1, della Legge 449/1997 recante «*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*» il quale prevede che «*è consentita, altresì, alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche*»;
- l'art. 43, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*» (a seguire, anche il «**Decreto**»), il quale prevede che «*È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione*»;
- l'art. 44, comma 4, del Decreto, in base al quale «*Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni*»;
- l'art. 45, comma 2, lett. h) del Decreto, il quale prevede che «*Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:* […] *h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti*" e comma 3, in base al quale «*Nei casi specificamente individuati dai commi 1 e 2, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d'istituto. In tali casi, il dirigente scolastico non può, inoltre, recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio d'istituto*»;
- gli artt. 2222 e ss. del cod. civ. relativi al contratto di prestazione d'opera e, in particolare, l'art. 2229 avente ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e, in particolare, l'art. 15 secondo il quale la pubblicazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni inerenti gli incarichi di collaborazione o consulenza e in particolare: «[…] *relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati,*

Firmato digitalmente da FRANCESCA D'ANTUONO

VIIC877004 - AE40A4F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008744 - 08/10/2026 - VII.6 - U

relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato […]»;

- visti il D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 e l'art. 3, comma 1, lett. f) bis della Legge del 14 gennaio 1994, n. 20;

PREMESSO CHE

- come chiarito nell'Avviso Pubblico rivolto al personale interno ed esterno, Prot. 7905 del 17.09.2026, l'Istituto necessita di acquisire un ausilio qualificato in ordine alle attività di mediazione linguistico-culturale in lingua indiana e bengalese, per promuovere l'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con diversità di lingua e cultura di provenienza e supportare i docenti dei Consigli di Classe nei rapporti scuola-famiglia, intervenendo nelle situazioni di criticità linguistiche (da qui in poi, per brevità, l'«**Incarico**»);
- nessun docente all'interno dell'Istituto o di altre Istituzioni scolastiche si è reso disponibile;
- la Dott.ssa CHOWDHURY REBEKA SULTANA risulta essere in possesso, come da *curriculum vitae* allegato, delle competenze necessarie allo svolgimento dell'attività ed è risultata l'unica ad aver presentato la candidatura nella procedura selettiva espletata;
- l'Istituto ha adottato il provvedimento di individuazione prot. 8743 del 08.10.2026, sottoposto alle previe verifiche di legge;
- non sussistono motivi di incompatibilità al conferimento dell'incarico in capo al soggetto Incaricato derivanti da rapporti di coniugio, parentele o affinità entro il secondo grado con lo stesso.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

(*Oggetto del Contratto*)

1. Il presente contratto (a seguire, anche il «**Contratto**») ha ad oggetto la mediazione linguistico-culturale in lingua indiana e bengalese e prevede, nello specifico, per promuovere l'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con diversità di lingua e cultura di provenienza e supportare i docenti dei Consigli di Classe nei rapporti scuola-famiglia, intervenendo nelle situazioni di criticità linguistiche.
2. Nello specifico, l'Incarico prevede l'espletamento della mediazione culturale in lingua indiana e bengalese durante gli incontri scuola – famiglia per i quali sarà richiesta la presenza del mediatore.

Firmato digitalmente da FRANCESCA D'ANTUONO

VIIC877004 - AE40A4F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008744 - 08/10/2026 - VII.6 - U

3. Le prestazioni potranno essere rese nei locali dell'Istituto o in ogni altro luogo connesso all'esecuzione dell'Incarico.

Art. 2

(Modalità di esecuzione dell'Incarico)

1. L'Incaricato si impegna ad eseguire l'Incarico a regola d'arte, con tempestività e mediante la necessaria diligenza professionale, nonché nel rispetto delle norme di legge.
2. L'Incaricato garantisce che ogni documento e/o materiale e/o informazione tecnologica, dallo stesso utilizzati per l'espletamento dell'Incarico sono di sua esclusiva titolarità o che il loro uso è stato espressamente autorizzato da parte dei legittimi titolari e che: a) gli stessi sono liberi da vincoli, oneri o gravami; b) nessuna parte di essi, né la loro utilizzazione, viola *copyright* o diritti similari di terzi; c) in ogni caso, non faranno nascere in capo all'Istituto l'onere di pagare a terzi *royalties* o altre somme, a qualsivoglia titolo o ragione.
3. Nel caso in cui le prestazioni oggetto del presente Contratto dovessero essere svolte mediante l'ausilio di apparecchiature, macchinari, o strumenti dell'Istituto, l'Incaricato dovrà usare la massima perizia e diligenza, al fine di evitare di cagionare guasti o malfunzionamenti negli stessi.
4. L'incaricato si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013.

Art. 3

(*Natura giuridica*)

1. Con il presente Contratto, le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro autonomo professionale ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile.
2. Le prestazioni saranno svolte dall'Incaricato senza alcun vincolo di subordinazione, di orario e di presenza, ed in totale autonomia per quanto concerne le modalità e i tempi di realizzazione, fermi restando gli obblighi di cui al presente Contratto. È pertanto escluso qualsiasi potere direttivo, organizzativo e/o disciplinare da parte dell'Istituto nei confronti dell'Incaricato.

Art. 4

(*Durata del Contratto*)

1. La durata dell'incarico decorre dalla data odierna e perdura fino al 30.06.2027
2. Le Parti convengono che non è ammesso il rinnovo del presente Contratto. L'eventuale proroga dell'Incarico originario, concordata per iscritto tra le parti, è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al prestatore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'Incarico.

Art. 5

Firmato digitalmente da FRANCESCA D'ANTUONO

VIIC877004 - AE40A4F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008744 - 08/10/2026 - VII.6 - U

(*Corrispettivo e modalità di remunerazione*)

1. Per l'Incarico conferito è pattuito un corrispettivo lordo pari ad **€ 30,00 (Euro trenta/00),** rapportato alle ore effettivamente prestate, fino ad un massimo di 60 ore.
2. Il corrispettivo di cui al presente articolo sarà corrisposto dall'Istituto dietro fatturazione o presentazione della notula, nei mesi di gennaio e giugno.
3. Ai fini del pagamento, l'Incaricato dovrà trasmettere all'Istituto un rapporto di avanzamento delle attività, entro il giorno 15 del mese di riferimento, nei quali dovranno essere evidenziate le attività svolte e il numero di ore lavorative svolte.
4. L'Istituto, ove approvi i contenuti del rapporto di cui al comma precedente, autorizzerà l'Incaricato ad emettere fattura o notula.
5. Il pagamento interverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.
6. Non sarà dovuta nessuna altra somma per alcun titolo o causa, anche nel caso di recesso e/o risoluzione unilaterale o consensuale del presente Contratto. I costi e le spese necessarie all'espletamento dell'Incarico sono a carico dell'Incaricato e devono intendersi già comprese nel corrispettivo di cui al precedente comma 1.
7. L'importo di cui al comma 1 è onnicomprensivo di tutti i costi e le spese eventualmente affrontate. Non sarà dovuta nessuna altra somma per alcun titolo o causa, anche nel caso di recesso e/o risoluzione unilaterale o consensuale del presente Contratto.
8. L'Incaricato sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso a lui corrisposto.
9. Il Contratto non dà luogo a trattamento previdenziale né a trattamento di fine rapporto.
10. L'Incaricato comunica di voler ricevere i pagamenti sul seguente conto corrente: IBAN IT88L3608105138261346461348.

Art. 6

(*Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico*)

1. Il funzionario delegato verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base dell'Avviso, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il funzionario competente può richiedere all'incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il funzionario delegato può chiedere all'incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Firmato digitalmente da FRANCESCA D'ANTUONO

VIIC877004 - AE40A4F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008744 - 08/10/2026 - VII.6 - U

Art. 7

(*Responsabilità*)

1. L'Incaricato sarà responsabile, nei confronti dell'Istituto, per tutti i danni diretti e/o indiretti ed ogni altro onere o spesa che trovino causa o occasione nelle attività svolte dallo stesso.
2. L'Istituto non potrà essere ritenuto in nessun caso responsabile per eventuali contestazioni, di carattere civile, amministrativo o penale, derivanti o connessi alle attività svolte dall'Incaricato.
3. L'Istituto dovrà conseguentemente essere manlevato e tenuto indenne rispetto a richieste, azioni e istanze di ogni sorta, giudiziarie e non giudiziarie, inerenti alle prestazioni rese dall'Incaricato, e presentate ad opera di terzi di ogni tipo.
4. L'Istituto dovrà parimenti essere manlevato e tenuto indenne rispetto a decrementi patrimoniali di ogni sorta, quali ad esempio risarcimenti, ristori, indennità e sanzioni, che dovessero trovare origine o occasione nelle prestazioni rese dall'Incaricato, e che siano fatti valere da soggetti terzi.
5. [*eventuale*] Ai fini di cui al presente articolo, l'Incaricato ha presentato all'Istituto apposita polizza assicurativa, allegata alla presente lettera di incarico.

Art. 8

(*Non esclusività del rapporto e cause di incompatibilità*)

1. Il presente Contratto non impone all'Incaricato, alcun vincolo di esclusiva e, pertanto, lo stesso resterà libero di svolgere altre attività professionali, nei limiti di quanto previsto nei commi che seguono.
2. L'Incaricato dichiara e garantisce che non assumerà, direttamente o per interposta persona, obblighi o restrizioni che possano interferire, essere incompatibili o dar luogo a conflitti di interesse in relazione alle prestazioni oggetto del presente Contratto.
3. L'Incaricato dichiara che comunicherà immediatamente all'Istituto qualsiasi circostanza che possa assumere rilevanza ai fini del presente Incarico, anche con riferimento all'eventuale sopravvenienza di circostanze ostative alla prosecuzione dell'Incarico, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 9

(*Diritto di recesso*)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 cod. civ., l'Istituto potrà recedere dal Contratto, in qualsiasi momento, con comunicazione a mezzo PEC da inviare con almeno 15 (quindici giorni) di preavviso.
2. In caso di recesso esercitato nel rispetto del termine di preavviso sopra indicato, all'Incaricato non spetterà alcun risarcimento o indennità in relazione alla cessazione anticipata del presente Contratto, fatta salva la remunerazione delle attività regolarmente espletate.

Firmato digitalmente da FRANCESCA D'ANTUONO

VIIC877004 - AE40A4F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008744 - 08/10/2026 - VII.6 - U

3. Entrambe le parti potranno recedere dal contratto prima della scadenza per giusta causa.
4. Il prestatore potrà recedere dal presente contratto, esercitando un preavviso di almeno n. 60 giorni, senza arrecare pregiudizio al regolare svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, fatto salvo, in quest'ultimo caso, il risarcimento dell'eventuale danno.

Art. 10

(Divieto di cessione del Contratto)

1. L'Incaricato non potrà cedere totalmente o parzialmente il presente Contratto a terzi.

Art. 11

(Modificazioni del Contratto)

2. Qualsiasi modifica al presente Contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

Articolo 12

(*Trattamento dei dati personali*)

1. Le Parti si obbligano a rispettare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.,, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre.
2. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini dell'Incarico, si precisa che:
 a) Titolare del trattamento è l'Istituzione scolastica IC MONTECCHIO M. 2 ALTE CECCATO, con sede in Montecchio Maggiore VI alla Via Archimede n. 38, alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, scrivendo all'indirizzo PEC: **viic877004@pec.istruzione.it**;
 b) il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell'Istituzione scolastica è stato individuato nell'Ing. Antonio Vargiu, reperibile numero di telefono 070271526 ed email dpo@vargiuscuola.it
 c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento dell'Incarico;
 d) il trattamento è necessario ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679 e dall'art. 2-ter del D.Lgs. 196/2003;
 e) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento (UE) n. 679/2016, con o senza l'ausilio di

Firmato digitalmente da FRANCESCA D'ANTUONO

VIIC877004 - AE40A4F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008744 - 08/10/2026 - VII.6 - U

strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;

f) i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) n. 679/2016, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata;

g) il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dell'Istituto scolastico, opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

h) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;

i) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:

(i) di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza all'Istituto scolastico è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati dell'Istituzione scolastica, il Dott. [in alternativa] Dott.ssa […], raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: […].

(ii) di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;

(iii) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

3. L'Incaricato è consapevole che l'esecuzione dell'Incarico potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto scolastico o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'Incaricato si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in

Firmato digitalmente da FRANCESCA D'ANTUONO

VIIC877004 - AE40A4F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008744 - 08/10/2026 - VII.6 - U

occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.

4. L'Incaricato, per l'espletamento dei servizi previsti dal Contratto, è designato "Responsabile del trattamento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE. L'Incaricato dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dal Contratto e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati. L'Incaricato si impegna a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all'attività prestata dall'incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant'altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo, e che l'Incaricato è espressamente obbligato a manlevare sotto ogni profilo l'Istituto scolastico da eventuali pretese e azioni dell'incaricato.

Art. 13

(Risoluzione del Contratto)

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

a) cessazione dell'attività professionale da parte dell'Incaricato;

b) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Incaricato;

c) mancata cessazione dell'inadempimento entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Istituto;

d) violazione degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali, alla riservatezza delle informazioni e alla proprietà intellettuale dei prodotti, previsti all'art. 10 del presente Contratto;

e) sopravvenienza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse in capo all'Incaricato;

f) violazione da parte dell'Incaricato di norme in materia di sicurezza sul lavoro, igiene, sicurezza;

g) violazione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62: "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" e dell'eventuale codice di comportamento dell'Istituto.

2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà all'Incaricato la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Nei casi in cui l'Istituto dichiari di volersi valere della risoluzione, rimane ferma ed impregiudicato il diritto dell'Istituto ad agire per il risarcimento del danno subito.

Art. 14

Firmato digitalmente da FRANCESCA D'ANTUONO

VIIC877004 - AE40A4F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008744 - 08/10/2026 - VII.6 - U

(*Foro competente*)

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente Contratto, é attribuita alla competenza esclusiva del Foro di Vicenza, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 15

(*Rinvio*)

1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si rimanda alla normativa applicabile in materia.

Si allegano al presente Contratto:

a) *Curriculum vitae* dell'Incaricato;

Letto, confermato e sottoscritto.

Montecchio Maggiore, data firma

IL DIRIGENTE SCOLASTICO	**L'INCARICATO**
Prof.ssa Francesca D'Antuono	dott.ssa CHOWDHURY REBEKA SULTANA
_____	_____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l'Incaricato dichiara di aver letto e di accettare i seguenti articoli: art. 1 (*Oggetto del Contratto*), art. 2 (*Obblighi dell'Incaricato*), art. 3 (*Natura giuridica*), art. 4 (*Durata del Contratto*), art. 5 (*Corrispettivo e modalità di remunerazione*), art. 6 (*Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico*), art. 7 (*Responsabilità*), art. 8 (*Non esclusività del rapporto e cause di incompatibilità*), art. 9 (*Diritto di recesso*), art. 10 (*Divieto di cessione del Contratto*), art. 11 (*Modificazioni del Contratto*), art. 12 (*Trattamento dei dati personali*), art. 13 (*Risoluzione del Contratto*), art. 14 (*Foro competente*), art. 15 (*Rinvio alle norme di legge*).

Montecchio Maggiore, data firma

L'INCARICATO

dott.ssa CHOWDHURY REBEKA SULTANA

Firmato digitalmente da FRANCESCA D'ANTUONO